



**COMUNE di NAPOLI**  
(Direzione N.U.)

---

**ORDINANZA SINDACALE**  
*N° 7 del 8 agosto 1990*

**REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**IL SINDACO**

Viste le Ordinanze Sindacali n° 238 del 19/11/1975, n° 115 del 21/1/1976, n° 30 del 23/12/1984 e n° 508 del 8/6/1990 con le quali sono state emanate apposite disposizioni relative alla disciplina delle operazioni di deposito e di prelievo dei rifiuti solidi urbani;

Letta la deliberazione n° 1 del 15/3/1990, superiormente approvata, con la quale è stato, fra l'altro, conferito ad Imprese private L'appalto del servizio di prelievo e trasporto a discarica dei rifiuti solidi prodotti su tutto il territorio urbano, sia derivanti dalle operazioni di spazzamento che abbandonati su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e depositati negli appositi contenitori pubblici e/o privati;

Ritenuto che, sia per motivi di igiene pubblica che di estetica cittadina, si rende necessario provvedere alla regolamentazione delle innanzi richiamate operazioni di deposito e di prelievo dei rifiuti solidi urbani, per conseguire il maggior rendimento possibile del Servizio di Nettezza Urbana;

Sentita L'Avvocatura Municipale.

**O R D I N A**

Revocarsi le Ordinanze Sindacali n° 30 del 23/12/1984 e n° 508 del 8/6/1990 nonché qualsiasi altra disposizione non compatibile con la seguente normativa:

- 1) Tutti i rifiuti e le immondizie devono essere immessi esclusivamente nei sacchetti a perdere, forniti dal Comune, i quali, una volta riempiti e perfettamente chiusi, dovranno essere depositati negli appositi contenitori o trespolti nel rigoroso rispetto dei seguenti orari:

Esercizi Commerciali: dall'orario di chiusura serale alle ore 23.

Utenze Familiari: dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 20 alle ore 23.  
dal 1° aprile al 30 ottobre " " 21 " " 23.

- 2) Nei predetti sacchetti è tassativamente proibito immettere terra, terriccio, ghiaia, materiali e rottami di risulta provenienti da lavori o dalla manutenzione delle abitazioni, frantumi di vetro e qualsiasi altro oggetto che possa ferire o comunque arrecare danno al personale addetto alla raccolta;
- 3) E' severamente proibito adoperare per la raccolta delle immondizie o di altri rifiuti contenitori di cartone, i quali vanno debitamente rilegati o resi inutilizzabili a contenere immondizie;
- 4) E' fatto divieto a tutti, ad eccezione del solo personale addetto alla raccolta secondo le norme di servizio interno, raccogliere, aprire o comunque manomettere i sacchetti depositati, per qualsiasi motivo, ivi compresa la eventuale cernita o selezione dei rifiuti che resta, pertanto espressamente vietata;
- 5) Tutti indistintamente i proprietari e/o gli amministratori di fabbricati, di condomini e parchi privati - che non avessero ancora provveduto - sono tenuti a dotare, a proprie cure e spese, i singoli fabbricati di idonei contenitori per la raccolta dei sacchetti a perdere, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.  
Detti contenitori debbono essere costruiti possibilmente con rete metallica o in plastica o con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, resistente alle intemperie ed altri acidi, non soggetti a rapido deterioramento.  
I contenitori collocati nei parchi privati e nelle località che non consentono l'accesso agli automezzi ed al personale addetto - per difficoltà tecniche o per espresso divieto degli aventi diritto - devono poggiare su carrelli mobili per essere trasferiti - in prossimità delle abituali zone di prelievo da parte degli addetti al servizio;
- 6) I titolari degli esercizi commerciali hanno l'obbligo di mantenere puliti i tratti di strada o di marciapiedi antistanti e limitrofi.  
I venditori ambulanti ed i concessionari di posteggi nei mercatini pubblici hanno l'obbligo, a chiusura delle regolamentari operazioni mercantili, di raccogliere ed insaccare i rifiuti prodotti negli appositi sacchetti a perdere da depositare nei contenitori e di ripulire con l'acqua le aree occupate.
- 7) Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di provvedere a proprie spese allo smaltimento di quei rifiuti che, ai sensi della classificazione di cui all'art. 2 del DPR 915/82, devono ritenersi speciali per quantità e qualità.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale n° 383 del 3/3/1934, con la sanzione amministrativa fino a £. 1 milione, se trattasi di rifiuti urbani, fino a £. 2 milioni se trattasi di rifiuti speciali e fino a 5 milioni, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi senza pregiudizio di ogni più grave e diversa sanzione, cominata da altre leggi o regolamenti e fatta salva, in ogni caso, l'eventuale azione penale.

I Vigili Urbani, gli Organi di polizia competenti ed il personale N.U. a ciò preposto provvederanno a far osservare quanto disciplinato con la presente Ordinanza.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IL SINDACO

*Digitato e collazionato a cura  
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.*